

Decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 7 capoversi 3 e 4 della legge federale del 6 ottobre 2006¹ sul fondo infrastrutturale;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 novembre 2009²,

decreta:

Art. 1

Dal credito bloccato destinato ai miglioramenti delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati (art. 1 cpv. 2 lett. c del decreto federale del 4 ottobre 2006³ concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale) sono liberati 1510,62 milioni di franchi (livello dei prezzi ottobre 2005, rincarato e IVA esclusi).

Art. 2

¹ Per i singoli agglomerati valgono le aliquote di contribuzione e i contributi massimi secondo la seguente tabella (livello dei prezzi ottobre 2005, rincarato e IVA esclusi):

Programma d'agglomerato	Aliquota di contribuzione della Confederazione [%]	Contributi massimi [in mio. fr.]
Zurigo		
– finanziamento progetti urgenti	50	282,33
– programma	35	121,42
Berna	35	148,93
Biel/Bienne	40	20,88
Burgdorf	40	3,74
Interlaken	40	5,14
Thun	40	45,22
Lucerna	35	45,90
Zugo	40	63,20

¹ RS 725.13

² FF 2009 7221

³ FF 2007 7705

Liberazione dei crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011. DF

Programma d'agglomerato	Aliquota di contribuzione della Confederazione [%]	Contributi massimi [in mio. fr.]
Bulle	35	9,27
Aareland	40	32,24
Soletta	40	10,40
Basilea	40	85,70
Sciaffusa	40	33,78
San Gallo/Arbon-Rorschach	40	74,37
Obersee	30	11,00
Coira	40	11,07
Argovia-Est	40	55,66
Frauenfeld	35	7,51
Lugano	30	27,45
Mendrisiotto	35	19,40
Losanna-Morges	40	164,96
Yverdon	35	17,25
Briga-Visp-Naters	40	4,85
Réseau urbain neuchâtelois	35	16,97
Ginevra	40	186,05
Delémont	40	5,93
Totale		1510,62
Riserva (rimane bloccata)		1930,38

² L'aliquota di contribuzione per un agglomerato vale anche per le singole misure previste nel programma d'agglomerato.

³ Il momento e l'entità degli impegni assunti dipendono dai mezzi disponibili nel fondo infrastrutturale.

Art. 3

¹ Il presente decreto non sottostà a referendum.